

Penale Sent. Sez. 2 Num. 12960 Anno 2019

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udiienza: 18/12/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ESPOSITO ANNA nato a POLLENA TROCCHIA il 02/09/1970

ESPOSITO DOMENICO nato a NAPOLI il 28/01/1974

avverso il decreto del 12/4/2018 della Corte d'appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Maseliis ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Firenze, con decreto in data 25 gennaio 2018, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento della Corte di cassazione, sulle impugnazioni proposte dagli interessati Esposito Anna e Esposito Domenico, confermava il provvedimento del Tribunale di Prato del 20 marzo 2013, con il quale era stata ordinata la confisca, ex art. 2 ter l. 575/1965, del fabbricato sito in Prato, di proprietà della A.D.E. Transcontinental s.r.l., rigettando altresì il ricorso in opposizione al diniego della declaratoria di perdita di efficacia della confisca, ai sensi dell'art. 27 d. lgs. 159/2011.

2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa degli interessati, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e di norme processuali, ai sensi

dell'art. 606, lett. B) e C) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; 24 e 111 Cost; 2 *bis* e 2 *ter* l. 575/65; 627 cod. proc. pen.

Osserva la difesa che la Corte d'appello, travisando il contenuto della sentenza di annullamento, aveva affermato che il dato della concreta disponibilità dell'immobile, in capo al soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione (Terracciano Giacomo), era stato riconosciuto dalla sentenza di annullamento, omettendo così di fornire la necessaria motivazione su tale profilo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e C) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; 24 e 111 Cost; 2 *bis* e 2 *ter* l. 575/65; 627 cod. proc. pen.

Ritiene il ricorrente che la motivazione della Corte, in relazione al profilo demandato dalla Cassazione al giudice di rinvio quanto all'individuazione della provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto dell'immobile, sia del tutto apparente, avendo fatto riferimento a circostanze o non pertinenti, ovvero non dimostrate (l'impiego di somme per la ristrutturazione, non rilevanti ai fini dell'acquisto; la destinazione per l'acquisto di somme indicate da un terzo soggetto, non specificate nell'esatta misura, senza che siano state dimostrate le modalità e il mezzo attraverso cui le somme sarebbero state impiegate; l'interessamento, l'ideazione e la collaborazione del Terracciano nell'esecuzione dell'operazione di acquisto, mediante la stipulazione del mutuo da parte della società A.D.E, per poi destinare l'immobile, attraverso un contratto di locazione, allo svolgimento di attività condotta dal Terracciano).

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 27 lett. b) e d) d. lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. B), cod. proc. pen.; era erronea la valutazione operata dalla Corte d'appello, quanto alla circostanza dell'essere stato emanato il provvedimento di confisca sotto il vigore della disciplina previgente; era egualmente erroneo il metodo di calcolo comune adottato dalla Corte per stabilire il decorso del termine di cui all'art. 27 d. lgs. 159/2011, considerando il periodo tra la data del provvedimento di primo grado e la data del decreto in grado di appello, nonché il periodo compreso tra la sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la data della pronuncia in sede di rinvio. Anche volendo ritenere che dovessero essere applicate analogicamente le norme dettate in materia di misure cautelari, il termine era comunque decorso dovendo applicarsi il limite dell'art. 304, 6 comma, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

1.1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

1.2. Il terzo motivo di ricorso, che concerne un profilo avente carattere pregiudiziale rispetto al merito dell'impugnazione, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Come ha correttamente rilevato la Corte d'appello, la disciplina da applicare al caso di specie per valutare la fondatezza della dedotta perdita di efficacia della confisca non è quella introdotta dal d. lgs. 159/2011; ciò in quanto la proposta diretta alla confisca dei beni del soggetto proposto risale al 25 luglio 2011, quindi in data anteriore all'entrata in vigore (13 ottobre 2011) del d. lgs. 159/2011, momento che radica l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti pendenti (art. 117 d. lgs. 159/2011).

Inoltre, pur volendo ammettere che nella fattispecie potesse trovare applicazione la norma dell'art. 27 d. lgs. 159/2011, invocata dal ricorrente, va osservato che la più recente giurisprudenza della Corte ha escluso che in ipotesi di annullamento con rinvio del decreto in grado di appello, che abbia confermato la confisca disposta in primo grado, debba computarsi ai fini del decorso del termine massimo di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d. lgs. 159/2011, il periodo già trascorso nella precedente fase dell'impugnazione in appello, non potendosi fare applicazione analogica della disciplina del termine massimo di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 6 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, dep. 2018, Pomilio, Rv. 272231), dovendosi invece ritenere che il termine indicato decorre "ex novo" dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio. Pertanto, considerando tale indicazione, la confisca disposta non aveva perso efficacia nel momento in cui la Corte d'appello ha pronunciato il nuovo decreto, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione.

1.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché non consentito oltre che manifestamente infondato.

La censura che i ricorrenti muovono afferisce ad un aspetto della motivazione del provvedimento impugnato che non formava oggetto dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione; se pur nell'esposizione degli argomenti illustrativi della vicenda la Corte di cassazione aveva considerato il tema della disponibilità del bene oggetto della confisca da parte del soggetto proposto, il profilo che aveva determinato l'annullamento del precedente decreto della Corte d'appello era unicamente quello della mancata motivazione in ordine all'ingiustificata provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto del bene

oggetto di confisca. Pertanto, il profilo della concreta disponibilità dell'immobile, da parte di Terraciano Giacomo, non costituiva più oggetto di valutazione da rinnovare alla luce delle indicazioni della Corte di cassazione, sicché le censure formulate su tale profilo motivazionale non sono conferenti.

1.4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. La Corte d'appello, chiamata a motivare sulle ragioni di fatto che fossero idonee a giustificare la dimostrazione dell'impiego di risorse illecite, riferibili al Terraciano, nell'operazione di acquisto dell'immobile oggetto della confisca, si è limitata a elencare nuovamente i medesimi fatti storici già evidenziati nel provvedimento annullato, senza fornire ulteriori e specifici elementi in grado di valorizzare quei dati, obiettivamente di limitata portata per la genericità delle indicazioni e per la mancanza di diretti riferimenti ad aspetti indicativi di esborsi patrimoniali effettivamente riconducibili all'operazione di acquisto immobiliare. Così, l'indicato importo versato dal Terraciano per lavori di ristrutturazione, non è evidentemente operazione che concerne la fase dell'acquisto dell'immobile; il dato del versamento di una somma, che è rimasta indeterminata nel suo esatto ammontare (tra 40.000 e 80.000 euro), in funzione dell'acquisto immobiliare, d'un lato non rappresenta un elemento dotato di sufficiente determinatezza, dall'altro comunque risulta del tutto contenuto se rapportato al valore complessivo dell'immobile (pari a 840.000 euro) e non in grado, quindi, di dimostrare l'impiego in misura significativa di risorse illecite provenienti dal Terraciano; infine, le valutazioni relative alla promozione e ideazione del progetto di acquisto, della stipulazione del mutuo e della successiva conclusione del contratto di affitto dell'immobile per la conduzione di un locale notturno riferibile al Terraciano, risultano elementi che non sono stati approfonditi, sia in quanto contrastati dalle deduzioni difensive (rispetto alle quali il provvedimento non ha fornito elementi utili per superare la prova documentale, ad esempio, delle garanzie personali prestate dell'intero nucleo familiare degli Esposito per concludere l'oneroso contratto di mutuo, circostanza fattuale rispetto alla quale il dato dichiarativo dell'intervento del Terraciano non risulta dotato di maggiore persuasività), sia perché carenti di ragioni logiche idonee a dimostrare l'esistenza di esborsi economici riconducibili al Terraciano, anche indirettamente, e confluiti nell'operazione finanziaria posta a base dell'acquisto (come per l'erogazione dei canoni di locazione, rispetto alla quale la sentenza di annullamento aveva evidenziato l'importanza di accertare se i versamenti dei canoni fossero riconducibili a "società fondate su capitali illecitamente accumulati facenti capo al Terraciano").

La rilevata carenza motivazionale, alla luce dell'assenza di nuovi dati di prova utilizzabili nella prospettiva della necessaria dimostrazione del presupposto

della provenienza illecita delle risorse impiegate nell'acquisto, impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e di quello emesso dal Tribunale di Prato, con i conseguenti provvedimenti per la restituzione del bene agli aventi diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello di cui al Tribunale di Prato del 20 febbraio 2012, limitatamente alla confisca relativa al fabbricato sito in Prato, loc. Mezzana, via Traversa Beccatello 2, di proprietà A.D.E. Transcontinental s.r.l. e ne dispone la restituzione agli aventi diritto.

Così deciso il 18/12/2018

Il Consigliere estensore

Sergio Di Paola



Il Presidente

Giovanni Diotallevi

